

(PARERE COA 11.12.2014)

Con riferimento alla comunicazione del * inviata dall'Avv. *, relativa alla questione circa l'eventuale recupero da parte dello Stato degli onorari liquidati al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, in ipotesi di giudizio conclusosi con compensazione delle spese, si rileva quanto segue.

Al riguardo la dottrina (Macrì, Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio, cap.II, in L'altro diritto) nonché il Consiglio Nazionale Forense (Interpretazione 12.7.2002 del CNF sulla disciplina del patrocinio a spese dello stato nel processo civile e amministrativo) sono giunti alla unanime considerazione secondo cui ove la sentenza che definisce il giudizio non disponga la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio ovvero disponga la compensazione delle spese tra le parti nell'ipotesi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia vittoriosa, lo Stato non ha titolo per recuperare le spese (prenotate o anticipate) non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 133 ovvero art. 134 TUSG e, pertanto, restano definitivamente a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore, come qualsivoglia spesa anticipata. Ciò perché, per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve trovare fondamento in un titolo che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali. Lo Stato, pertanto, potrà non avere il diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione non avrà titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Quanto alla competenza per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa, deve ritenersi che la relativa liquidazione vada effettuata dal Magistrato titolare del procedimento che l'eventuale compensazione delle spese ha disposto.